



Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia. Modifica

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
<p><i>Titolo</i></p> <p>Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.</p>	<p><i>Titolo</i></p> <p>Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia</p>
<p><i>Art. 1 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>¹ La presente ordinanza si applica:</p> <p>a. all'importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell'Unione europea (UE) e dalla Norvegia nonché all'esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati;</p>	<p><i>Art. 1 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>¹ La presente ordinanza si applica:</p> <p>a. all'importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell'Unione europea (UE), dall'Irlanda del Nord e dalla Norvegia nonché all'esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati;</p>
<p><i>Art. 4 lett. a, b e f, nota a piè di pagina</i></p> <p>Nella presente ordinanza si intende per:</p> <p>a. <i>territorio d'importazione</i>: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);</p> <p>b. <i>Paesi terzi</i>: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia;</p> <p>f. <i>«Trade Control and Expert System» (TRACES)</i>: un sistema integrato nel sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell'UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/625¹;</p>	<p><i>Art. 4 lett. a, b e f, nota a piè di pagina</i></p> <p>Nella presente ordinanza si intende per:</p> <p>a. <i>territorio d'importazione</i>: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);</p> <p>b. <i>Paesi terzi</i>: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda e la Norvegia;</p> <p>f. <i>«Trade Control and Expert System» (TRACES)</i>: un sistema integrato nel trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell'UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/625²;</p>
<p><i>Art. 6 cpv. 2</i></p>	<p><i>Art. 6 cpv. 2 e 4</i></p>

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019, p. 4.

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27.

<p>² Il DFI stabilisce le garanzie sanitarie supplementari da presentare in aggiunta al certificato sanitario prescritto dalle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario per gli animali e i prodotti animali indicati qui appresso e stabilisce a quali condizioni siano riconosciute queste garanzie sanitarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli animali della specie bovina; b. gli animali della specie suina; c. i gallinacci (<i>Galliformes</i>), i palmipedi (<i>Anseriformes</i>) e gli struzioniformi (<i>Struthioniformes</i>) nonché le uova da cova di questi uccelli. 	<p>² Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali devono essere fornite garanzie sanitarie supplementari nei certificati sanitari in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario. Possono essere richieste garanzie sanitarie supplementari per determinati animali e prodotti animali, se la Svizzera ha ottenuto lo status di «indenne da malattia» per una determinata epizoozia secondo il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/689.</p> <p>⁴ Per i prodotti di cui all'allegato 1a OSOAn non sono richiesti né un certificato sanitario né un documento commerciale.</p>
<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina</i></p> <p>¹ È necessaria un'autorizzazione dell'USAV per l'importazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011³; 	<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina</i></p> <p>¹ È necessaria un'autorizzazione dell'USAV per l'importazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011⁴;
<p><i>Art. 8 Registrazione in TRACES</i></p> <p>¹ Chi vuole importare, in qualità di azienda di destinazione, importatore o impresa di spedizione, animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, deve farsi precedentemente registrare in TRACES.</p> <p>² A chi vuole farsi registrare quale azienda di destinazione viene attribuita in TRACES sia la proprietà di «azienda di destinazione» sia quella di «importatore». A chi vuole farsi registrare quale importatore o impresa di spedizione viene attribuita la proprietà di «importatore» rispettivamente di «impresa di spedizione».</p> <p>³ La registrazione va richiesta all'autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati senza indugio all'autorità rispettiva.</p> <p>⁴ Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione della competente autorità cantonale.</p> <p>⁵ Per l'importazione di una partita per cui è obbligatorio emettere certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, l'importatore, l'azienda di destinazione o l'impresa di spedizione deve farsi registrare in TRACES con la relativa proprietà.</p> <p>⁶ Le persone registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro o su loro incarico e possono trattare i dati relativi alla partita prima di firmare il certificato sanitario.</p>	<p><i>Art. 8 Registrazione in TRACES</i></p> <p>¹ Per l'importazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, l'azienda di destinazione, l'importatore e, se del caso, l'impresa di spedizione devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività riferita all'importazione.</p> <p>² La registrazione va richiesta previamente all'autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest'ultima senza indugio.</p>

³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, p. 1; da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177, GU L 185 dell'11.7.2019, p. 26.

⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

<p><i>Art. 10 cpv. 4</i> ⁴ Il DFI stabilisce i requisiti formali dei certificati sanitari.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 4</i> ⁴ Il DFI stabilisce i requisiti formali per i certificati sanitari. Disciplina inoltre i certificati sostitutivi.</p>
	<p><i>Art. 19a</i> Obbligo di registrazione dell'azienda di destinazione Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la data di cessione della colonia di bombi; b. il nome e l'indirizzo del destinatario; c. il numero di colonie di bombi cedute.
<p><i>Art. 20</i> Obbligo di conservazione dell'azienda di destinazione Dal giorno in cui arriva la partita, l'azienda di destinazione è tenuta a conservare i certificati sanitari per tre anni.</p>	<p><i>Art. 20</i> Obbligo di conservazione dell'azienda di destinazione Dal giorno in cui arriva la partita, le aziende di destinazione di cui all'articolo 19 sono tenute a conservare i certificati sanitari per tre anni. Anche la documentazione sulla cessione delle colonie di bombi importate deve essere conservata per tre anni e presentata su richiesta agli organi di polizia epizootica.</p>
<p><i>Art. 23</i> Obblighi degli esercenti di aeroporti ¹ Gli esercenti di aeroporti devono notificare all'USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da essi incaricate. Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente all'USAV. ² Essi devono richiamare l'attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sugli obblighi ai sensi dell'articolo 22.</p>	<p><i>Art. 23</i> Obblighi degli esercenti di aeroporti Gli esercenti di aeroporti devono richiamare l'attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi ai sensi dell'articolo 22.</p>
<p><i>Art. 31</i> Registrazione in TRACES ¹ Per l'esportazione di animali e prodotti animali per cui è obbligatorio emettere certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, le seguenti persone fisiche o giuridiche devono farsi preventivamente registrare in TRACES:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le aziende di provenienza degli animali e dei prodotti animali destinati all'esportazione; b. gli esportatori; e c. le imprese di spedizione. <p>² A chi vuole farsi registrare quale azienda di provenienza viene attribuita in TRACES sia la proprietà di «azienda di provenienza» sia quella di «importatore». A chi vuole farsi registrare quale esportatore o impresa di spedizione viene attribuita la proprietà di «esportatore» rispettivamente di «impresa di spedizione».</p> <p>³ Per la registrazione e l'accesso a TRACES si applica l'articolo 8 capoversi 3–6.</p>	<p><i>Art. 31</i> Registrazione in TRACES ¹ Per l'esportazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, l'azienda di provenienza, l'esportatore e, se del caso, l'impresa di spedizione devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività riferita all'esportazione. ² La registrazione va richiesta previamente all'autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest'ultima senza indugio.</p>

<p><i>Art. 39</i> Accesso</p> <p>Le autorità e le persone registrate hanno accesso a TRACES nella misura in cui sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.</p>	<p><i>Art. 39</i> Accesso</p> <p>¹ Le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori, le imprese di spedizione e le autorità registrati in TRACES hanno accesso a TRACES per quanto necessario all'adempimento dei loro compiti.</p> <p>² La condizione per accedere a TRACES è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la frequentazione di un corso di formazione di base offerto dall'autorità cantonale competente; oppure b. la conferma che l'autorità o la persona di cui al capoverso 1 possiede le conoscenze necessarie per accedervi. <p>³ Chi ha accesso a TRACES può consultare i dati sulle proprie partite e modificare i dati inseriti prima di firmare il certificato sanitario.</p>
<p><i>Art. 40</i> Formazione</p> <p>¹ Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso base TRACES.</p> <p>² Le autorità e le persone registrate devono frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento.</p> <p>³ L'USAV organizza il corso base e i corsi di aggiornamento per l'UDSC e i responsabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratuita.</p> <p>⁴ I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano il corso base e i corsi di aggiornamento per i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell'ambito della loro attività utilizzano TRACES.</p> <p>⁵ Inoltre, svolgono corsi per le persone di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 31 capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 40</i> Organizzazione dei corsi di formazione</p> <p>¹ L'USAV organizza i corsi di formazione per l'UDSC e i responsabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratuita.</p> <p>² I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano i corsi di formazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori e le imprese di spedizione; b. i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell'ambito della loro attività utilizzano TRACES.